
“Tipologie di itinerari ciclabili”

Ing. Enrico Chiarini

Premessa

Questo documento è frutto di elaborazioni personali basate sulla normativa vigente e sulle proprie esperienze professionali.

E' soggetto a continui aggiornamenti dovuti a modifiche normative, inesattezze interpretative o errori di scrittura.

L'autore autorizza la divulgazione di questo documento, citando la fonte.

Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo codice della strada (CDS)
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (REG)
- D.M.LL.PP. 30 novembre 1999, n. 557 - Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili (DM)
- Direttiva M.LL.PP. 24 ottobre 2000 - Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione (DIR1)
- Bozza Direttiva M.LL.PP. aprile 2006 (non pubblicata sulla G.U. in previsione di modifica del CDS) - Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione (DIR2)

Competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

(Rif. art.35 CDS)

c.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, (...).

c.3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.

TIPOLOGIE

In Italia esistono cinque tipologie di itinerari ciclabili:

1. piste ciclabili in sede propria;
2. piste ciclabili su corsia riservata in carreggiata;
3. piste ciclabili su corsia riservata su marciapiede;
4. percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
5. percorsi promiscui ciclabili e veicolari.

Per le prime quattro tipologie sono definite le caratteristiche tecniche e la specifica segnaletica.

SEGNALETICA VERTICALE

Le piste ciclabili devono essere provviste della specifica segnaletica verticale di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 122 del DPR 495/92 all'inizio ed alla fine del loro percorso, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione. *(art.10 c.1 REG)*

Il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni. *(art.122 c.9 let.b REG)*

Il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni. *(art.122 c.9 let.c REG)*

La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95). *(art.122 c.10 REG)*


SEGNALETICA ORIZZONTALE

La larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m. *(art.7 c.1 DM)*

Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunitamente segnalata. *(art.7 c.2 DM)*

La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m. *(art.7 c.4 DM)*

Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile (fig. II.427/b). *(art.140 c.7 REG)*




1 PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA

art.6 c.2 let.a DM 557



PISTA CICLABILE (fig. II.90)
art.122 c.9 let.b REG




2 PISTA CICLABILE SU CORSIA RISERVATA in carreggiata

art.6 c.2 let.b DM 557



PISTA CICLABILE (fig. II.90)
art.122 c.9 let.b REG




3 PISTA CICLABILE SU CORSIA RISERVATA su marciapiede

art.6 c.2 let.c DM 557



PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a)
art.122 c.9 let.c REG



4 PERCORSO PROMISCUO PEDONALE E CICLABILE

art.4 c.1 let.c DM 557



PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b)
art.122 c.9 let.c REG

SIMBOLI E FRECCE

Le piste ciclabili devono essere provviste di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico, anche se la pavimentazione delle stesse è contraddistinta nel colore da quella delle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli a motore ed ai pedoni. Analogamente deve essere segnalato, con apposite frecce direzionali sulla pavimentazione, ogni cambio di direzione della pista. (art.10 c.2 REG)

I simboli possono costituire ripetizione dei segnali verticali, o di simboli in essi contenuti; in particolare, sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili può essere tracciato il segnale o il simbolo del segnale di pista ciclabile (fig. II.442/b); in ogni caso essi devono essere opportunamente deformati in funzione del tipo di strada, al fine di consentirne la corretta percezione. (art.148 c.11 REG)




Figura II 442/b Art. 148

SIMBOLI SULLA PAVIMENTAZIONE

Simbolo di pista ciclabile elongato da tracciare sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili. Su questi ultimi il simbolo è rivolto verso la direzione di provenienza dei veicoli.

In sintesi, ad ogni intersezione/attraaversamento vanno rappresentati simboli e frecce direzionali che indichino l'uso specialistico delle piste ciclabili, in modo da fornire sufficienti informazioni all'utenza stradale.



Ing. Enrico Chiarini

Via Cesare Battisti, 30
25018 Montichiari (BS)
www.studiochiarini.it
info@studiochiarini.it